

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI – DL CURA ITALIA n.18 DEL 17/3/2020

Di seguito si indicano i rinvii degli adempimenti fiscali disposti per l'emergenza Coronavirus, per effetto del DL Cura Italia - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 - specificando che **restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici**, non oggetto di rinvio, in quanto si tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale tra le parti.

In generale, si parla di sospensione degli adempimenti dal 08/3/2020 al 31/05/2020 che vale per contribuenti con ricavi o compensi di bilancio (n.b. non si parla di fatturato) superiori ai 2 milioni di euro nel 2019.

Innanzitutto parliamo dei 2 adempimenti fiscali di maggior rilievo in scadenza in questi giorni, ovvero della dichiarazione iva e dei relative versamenti a saldo 2019.

- 1- La dichiarazione Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile si potrà presentare entro il 30 giugno 2020.
- 2- Il saldo Iva 2019, il cui termine ordinario scadeva il 16 marzo, **si può ancora pagare entro il 20 marzo per tutti i contribuenti in grado di assolvere**; altrimenti viene sospeso.

I contribuenti con ricavi o compensi superiori a 2milioni di euro nel 2019 non beneficiano di alcuna sospensione, ma possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme (Iva più aumenti dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%. In sostanza utilizzano la possibilità già esistente di pagare in unico.

Di seguito gli slittamenti per suddivisi per ogni categoria di contribuente.

A- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali eccetera PER INTENDERCI I PRIMI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA CHIUSURA LA SETTIMANA SCORSA.

Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (**al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti**)
Nuovo termine : i versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

B- Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020
Nuovo termine: a titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni

C- Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria
Nuovo termine : i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso

N.B.: versamenti diversi dagli importi di cui sopra dovranno essere versati entro il 20/03/2020, potendo fruire solo della “miniproroga”; a titolo di esempio, si tratta dei versamenti:

delle ritenute operate sui professionisti e intermediari del commercio della tassa vidimazione libri sociali dell’ ISI/Iva forfettaria sugli apparecchi da intrattenimento, e così via

D- Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019

Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato

Nuovo termine: si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020

E- Per tutti i contribuenti (mini -proroga di 4 giorni)

Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020

Nuovo termine: i pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020

F- Tutti i contribuenti

Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali

Nuovo termine: i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso

N.B.: il decreto non cita gli avvisi bonari, il pagamento rateale degli stessi e la rateazione in corso di cartelle, si attendono chiarimenti.

G- Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o

del saldo e stralcio

Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio

Nuovo termine: i versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno

H- Settore dei giochi

Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020

Nuovo termine: le somme dovute andranno versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l'aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima va versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese

CONTRIBUENTI	ADEMPIMENTO	SCADENZA ORIGINARIA	RIPRESA DEL VERSAMENTO/ADEMPIMENTO	Art.
Tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone o di capitali, enti non commerciali, ecc.)	Versamenti "nei confronti delle pubbliche amministrazioni" (inclusi contrib. previd./assist. e premi Inail)	al 16/03/2020	Entro il 20/03/2020 (cd. "miniproroga") Es: versamento ritenute d'acconto, Iva (annuale o di febbraio), tassa libri sociali, Isi/Iva forfettaria, ecc.	57
	Qualsiasi adempimento fiscale	tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020	Entro il 30/06/2020 Es: Mod. Iva 2020: va inviato entro il 30/06/2020 (in luogo del 30/04/2020)	59
Imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 2 mil.	Versamenti da autoliquidazione relativi a: ▪ ritenute sui redditi di lavoro dipend./assim. ▪ Iva ▪ contributi previdenziali/assistenziali e premi Inail	tra l'8/03/2020 ed il 31/03/2020	Entro il 31/05/2020: ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili N.B.: gli altri importi (ritenute su agenti e professionisti, tassa CCIAA, ecc.) vanno versati al 20/03/2020, cioè nel termine della miniproroga	59
Imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 400.000	Compensi/provvigioni ▪ non soggetti a ritenuta ▪ a condizione che a febbraio non abbiano sostenuto spese per lav. dipendente/assimilato (va rilasciata apposita dichiarazione in tal senso al sostituto d'imposta)	incasso tra il 18/03/2020 ed il 31/03/2020	Entro il 31/05/2020 ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili il percipiente (che ha incassato il compenso lordo) versa le ritenute d'acconto non operate dal sostituto	59
Zona Rossa (soggetti che al 21/02/2020 avevano la residenza/sede legale/oper. negli 11 Comuni)	Adempimenti e i versamenti tributari (incl. cartelle di pagamento o accertamenti esecutivi)	tra il 21/02/2020 ed il 31/04/2020	Entro il 31/05/2020: ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili	59

Tutti i contribuenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartelle di pagam./accert. esec. ▪ Avvisi di addebito dell'Inps ▪ Atti di accertamento delle Dogane ▪ Atti esecutivi emessi dagli enti locali 	tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020	Entro il 30/06/2020 in unica soluzione	65
	N.B.: da capire se debba ritenersi esteso al pagamento di avvisi bonari ed alle dilazioni di cartelle/avvisi bonari			
Rottamazione-ter		rata scadente al 28/02/2020	Entro il 31/05/2020: in unica soluzione	65
Saldo e stralcio		2° rata, scadente al 31/03/2020		
Estensione sospensione dei versamenti ex DL 9/2019 per imprese turistico-ricettive ed agenzie viaggi (v. sopra)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilato ▪ e dei relativi contributi previdenz. e premi Inail 	dal 2/03/2020 al 30/04/2020	Entro il 31/05/2020 (al 30/06/2020 per ASD/SSD): ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili	58
	Iva (annuale o periodica)	al 16/03/2020		